



CONFINDUSTRIA CUNEO Unione Industriale della Provincia
SEZIONE COSTRUTTORI EDILI - ANCE CUNEO

GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ANCE CUNEO

REGOLAMENTO

Approvato dall'Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori Edili del 7/3/1996
con le modifiche apportate dall'Assemblea del 20/4/1999

Art. 1 - Costituzione

Nell'ambito della Sezione Costruttori Edili dell'Unione Industriale della Provincia di Cuneo è costituito il "Gruppo Giovani Imprenditori Edili".

Art. 2 - Scopi

Il Gruppo ha lo scopo di:

- 1) favorire la crescita e la formazione dei Giovani Imprenditori iscritti promuovendone il graduale inserimento nella vita associativa;
- 2) studiare e discutere i problemi specifici di settore proponendo soluzioni;
- 3) promuovere iniziative e ricerche per lo sviluppo dei valori associativi e per la qualificazione dell'immagine della categoria edile, contribuendo alla vita della Sezione Costruttori Edili con l'apporto di idee e di progetti;
- 4) ricercare e sviluppare contatti con organismi similari nazionali e stranieri.

Le iniziative non attinenti precipuamente il settore Edile dovranno essere esaminate in sede del Gruppo Giovani dell'Industria appositamente costituito.

Art. 3 - Ammissione

Possono entrare a far parte del Gruppo Giovani Imprenditori Edili coloro che, avendo un'età fra i 18 ed i 35 anni, partecipano all'attività imprenditoriale in aziende iscritte alla Sezione Costruttori Edili dell'Unione Industriale di Cuneo, ed in regola con il pagamento dei contributi associativi, in qualità di imprenditori o dirigenti con responsabilità gestionale.

Le domande di ammissione sono discusse ed approvate dal Consiglio Direttivo del Gruppo.

L'Assemblea può stabilire una quota d'iscrizione ed una quota associativa annuale.

Gli iscritti devono altresì richiedere di far parte del Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria della Provincia di Cuneo.

Art. 4 - Cessazione dell'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo cessa:

- a) al compimento del quarantesimo anno di età. Coloro che al compimento del quarantesimo anno di età rivestono cariche previste dal presente Regolamento restano nell'incarico sino alla scadenza del mandato, ma non possono rappresentare il Gruppo all'esterno, assumendo ulteriori cariche;
- b) per dimissioni;
- c) per cessato esercizio di funzione imprenditoriale;
- d) per recesso dall'Unione Industriale della Provincia di Cuneo dell'azienda in cui si opera;
- e) per espulsione dovuta a gravi motivi.

Art. 5 - Organi del Gruppo

Gli Organi del Gruppo sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio;
- il Presidente;
- i Vicepresidenti.

Le cariche sociali sono gratuite ed hanno durata triennale.

Art. 6 - Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo.

Essa è convocata dal Presidente del Gruppo con ordine del giorno scritto da inviarsi con almeno 7 giorni di anticipo.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno ed in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno, su domanda di almeno quattro membri del Consiglio Direttivo oppure su richiesta di almeno un terzo degli iscritti.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno il 50% degli iscritti, direttamente o per delega, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza.

Ogni iscritto ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega.

Art. 7 - Compiti dell'Assemblea

I compiti dell'Assemblea sono i seguenti:

- a) deliberare in merito alla relazione annuale del Consiglio Direttivo sull'attività del Gruppo;
- b) determinare le linee programmatiche del Gruppo;
- c) eleggere, ogni triennio, i componenti il Consiglio Direttivo;
- d) deliberare le eventuali modifiche al Regolamento del Gruppo;
- e) stabilire l'eventuale importo del contributo associativo.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni 2 mesi ed è composto da:

- . Presidente;
- . da 2 a 4 Vicepresidenti;
- . 8 Consiglieri.

Fanno altresì parte:

- . da 1 a 3 persone aventi i titoli di cui all'art. 3 del presente Regolamento, scelti per cooptazione dal Presidente;

. da 1 a 3 componenti aggregati di cui all'art. 13 scelti per cooptazione dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti oltre al Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Non può far parte del Consiglio Direttivo più di un Costruttore per impresa o per gruppo di imprese collegate o controllate dallo stesso.

I Componenti il Consiglio Direttivo assenti alle convocazioni dello stesso, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive sono da ritenersi dimissionari e quindi automaticamente sostituiti dal primo dei non eletti; in caso di parità di voti il più anziano, per appartenenza al Gruppo, avrà la preferenza.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Presidente del Gruppo Giovani dell'Industria o suo delegato.

Art. 9 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) svolge ogni azione necessaria al conseguimento degli scopi previsti dall'art. 2 nell'ambito delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea e nel rispetto delle linee di politica associativa della Sezione Costruttori Edili dell'Unione Industriale della Provincia di Cuneo;
- b) elegge, nel proprio ambito, il Presidente e, su proposta di quest'ultimo, il Vicepresidente del Gruppo;
- c) designa i rappresentanti del Gruppo in seno agli Organismi che ne prevedono la presenza;
- d) istituisce Commissioni per lo studio di particolari problemi;
- e) propone all'Assemblea l'eventuale costituzione di un fondo comune nonché la misura e le modalità di riscossione della relativa quota di adesione;
- f) propone all'Assemblea modifiche al Regolamento del Gruppo;
- g) esamina le domande di adesione al Gruppo e delibera in ordine alle stesse;
- h) delibera in materia di espulsioni.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri a maggioranza.

E' competenza del Presidente:

- rappresentare a tutti gli effetti e presso tutti gli Organismi il Gruppo Giovani Imprenditori Edili;
- convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e provvedere all'attuazione delle relative decisioni;
- invitare, ove lo ritenga opportuno, alle riunioni ed alle manifestazioni del Gruppo, persone che ad esso non appartengono;

- proporre al Consiglio l'elezione dei Vicepresidenti.
- cooptare da 1 a 3 persone aventi i titoli di cui all'art. 3.

Il Presidente dura in carica tre anni. Può essere eletto una sola volta consecutivamente alla prima.

Art. 11 - Vicepresidenti

I Vicepresidenti assistono ed affiancano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. Sostituiscono a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza od impedimento. Sono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, e durano in carica tre anni.

Art. 12 - Segreteria e Tesoreria

Alla Segreteria ed alla Tesoreria del Gruppo provvede con proprio personale la Sezione Costruttori Edili.

Art. 13 - Componenti aggregati

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di chiamare a far parte del Consiglio Direttivo, in qualità di Componenti aggregati, da 1 a 3 persone qualificate aventi titoli diversi da quelli previsti dall'art. 3.

I Componenti aggregati possono partecipare a tutte le attività del Gruppo, ma non hanno diritto di voto in Assemblea.

La loro appartenenza al Gruppo cessa automaticamente al decadere del Consiglio Direttivo che li ha chiamati a far parte del Gruppo stesso.

NORME TRANSITORIE

In sede di prima applicazione del presente Regolamento sarà compito del Presidente della Sezione Costruttori Edili, ovvero di un suo delegato, convocare l'Assemblea e sovrintendere l'elezione delle cariche sociali del Gruppo nonché a tutto quanto preliminarmente necessario.

In fase di prima costituzione del Gruppo Giovani Imprenditori, in deroga al 1° capoverso dell'art. 3 e del punto a) del 1° comma dell'art. 4, del presente Regolamento, sono ammessi a far parte del Gruppo ed assumere cariche direttive e di rappresentanza coloro che abbiano superato il 35^{esimo} anno di età e non abbiano ancora compiuto il 40^{esimo} anno.